

## **ACCORDO AZIENDALE**

Il giorno 12 giugno 2013

tra

la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. rappresentata dal proprio Direttore Generale Ivan Damiano, da Stefano Savini, Responsabile Direzione Personale e Organizzazione e Lucia Landi, Responsabile Unità Personale

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Dircredito – FD rappresentata da Marco Mattarelli, Claudio Gallerani

FIBA-CISL rappresentata da Mara Montanari, Ludovica Tampieri, Manuel Gallini

FISAC-CGIL rappresentata da Danilo Manfredini, Marco Tumiati

FABI rappresentata da Pier Marco Gilli

Premesso che


- ⇒ Con D.M. 28 aprile 2000, n. 158, è stato istituito il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito", la cui durata temporale è stata prorogata con D.M. n. 226 del 28 aprile 2006 sino a tutto il 30 giugno 2020;
- ⇒ con Verbale di incontro sottoscritto il 24 gennaio 2001, e con delibera assunta dal Comitato Amministratore del Fondo in data 26/2/2001, si è previsto che le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b del suddetto D.M. n. 158 del 2000, recante il Regolamento istitutivo del Fondo, vengono erogate anche nell'ipotesi in cui un'azienda destinataria di tale Regolamento, trovandosi in una situazione di eccedenza di personale, attivi una procedura di esodo

volontario, anche al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi;


- ⇒ Il perdurare della difficile situazione economica e produttiva richiedono lo sviluppo e l'adozione di iniziative da una parte volte al sostegno ed incremento dei ricavi, dall'altra volte al maggior contenimento dei costi, eliminando inefficienze e cercando di migliorare sia l'efficacia strategica che l'efficienza operativa;
- ⇒ Verificata la non puntuale presenza di competenze idonee nell'ambito del personale soprattutto per le comprovate esigenze di flessibilità, sviluppo della conoscenza e intensificazione della relazione, le parti si sono date atto che sussistono ragioni organizzative e produttive per intervenire con le attuali strumentazioni normative per il settore del credito in materia di gestione delle uscite volontarie di personale pensionabile o pre-pensionabile;
- ⇒ in relazione a quanto sopra, saranno effettuate iniziative formative finalizzate all'obiettivo di favorire la riqualificazione o riconversione professionale, oltre che l'accrescimento professionale e l'acquisizione delle conoscenze tecniche, culturali, comportamentali e manageriali necessarie. Al riguardo, le Parti concordano che sussistono ragioni organizzative e produttive per intervenire anche con le attuali strumentazioni normative per il settore del credito, previste dall'art.5, comma 1, lett. a) punto 1 del D.M. n. 158 del 28/04/2000, prorogato con D.M. n. 226 del 2006 e successive modifiche ivi comprese quelle recepite con D.M. 3 agosto 2012;
- ⇒ con il presente Accordo s'intendono ad ogni effetto avviate e concluse con le OO.SS. aziendali le procedure stabilite in materia dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge ai fini del ricorso al "Fondo di Solidarietà" ponendosi come obiettivo l'uscita di 15 persone.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2) La Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal CCNL e dal predetto Verbale di incontro del 24 gennaio 2001, adotterà, allo scopo di gestire le situazioni di cui in premessa, il ricorso, su base volontaria, al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito" istituito presso l'INPS, ai sensi e per gli effetti dei D.M. 28/4/2000, n. 158 e 28 aprile 2006, n. 226 e loro successive modifiche e integrazioni, relativamente all'accesso alle prestazioni di carattere straordinario.
- 3) Ai sensi di quanto previsto dai D. M. n. 158/2000 e D.M. n. 226/2006, ai lavoratori di cui al precedente capoverso che aderiranno all'esodo saranno erogati a cura del "Fondo di solidarietà", in forma rateale i trattamenti previsti secondo misure, modalità e criteri stabiliti dai citati D. M.




- 4) Le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro interessano i Dirigenti, i Quadri Direttivi ed il personale appartenente alle Aree Professionali in servizio alla data di stipula del presente accordo che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione anticipata e/o di vecchiaia e/o la c.d. "Opzione Donna" (di cui alla L. 243/2004), secondo la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entro il 30 settembre 2018 nel caso di entrata nel fondo il 1 ottobre 2013 ovvero entro il 31 dicembre 2018, nel caso di entrata nel Fondo il 1 gennaio 2014.
- 5) Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2013 da coloro che, a tale data, si trovino nelle condizioni di cui al punto precedente.
- 6) Le adesioni agli esodi di cui al presente verbale, dovranno essere manifestate secondo le modalità operative che saranno comunicate dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. attraverso una specifica comunicazione aziendale. Le richieste presentate saranno accolte, previa verifica e conferma da parte dell'INPS, di massima con effetto 1 ottobre 2013 e 1 gennaio 2014.
- 7) Il presente Accordo ha come obiettivo il raggiungimento di un numero di adesioni pari a 15 fino ad un massimo di 25. Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno entro il 15 luglio 2013, per verificare il numero delle domande di risoluzione consensuale, al fine di dar corso agli adempimenti correlati di cui al presente Accordo.
  - Lo strumento attraverso cui pervenire alla razionalizzazione degli organici viene concordemente individuato, anche in conformità alle previsioni contrattuali vigenti, nel D.M. 28 aprile 2000, n.158 – prorogato con D.M. n. 226 del 2006 – e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui all'Accordo Nazionale 8 luglio 2011 recepite con D.M. 3 agosto 2012.
- 8) Nel caso il numero delle domande pervenute in applicazione delle previsioni del presente accordo siano inferiori all'obiettivo, al fine di conseguire gli obiettivi economici di riduzione strutturale del costo del lavoro che si sarebbero raggiunti con la totalità delle uscite, le parti firmatarie si incontreranno entro il termine di 15 giorni per individuare le misure e gli strumenti atti a conseguire comunque questi obiettivi.
- 9) In caso di richieste eccedenti l'obiettivo, le Parti, in occasione degli incontri di cui al successivo punto 16), possono esercitare la facoltà, di comune accordo, di accogliere le domande eccedenti; per tale caso si procederà secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione della decorrenza pensionistica secondo la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ovvero, in caso di dipendenti aventi medesima prossimità alla pensione, della maggiore età anagrafica; fatti salvi gravi e certificati motivi di salute personali o di familiari conviventi o parenti fino al 2° grado ovvero affini di 1° grado, che avranno la precedenza.
- 10) L'azienda si impegna a riconoscere alle dipendenti che faranno richiesta di entrare nel Fondo con la c.d. "opzione donna" di cui alla L. 243/2004, il






riconoscimento di un indennizzo economico nella misura di n. 1 annualità ( R.A.L. Retribuzione Annuale Lorda) versata interamente al fondo di previdenza complementare scelto dalla lavoratrice nel comparto dove viene destinato il contributo da parte dell'Azienda.

- 11) Al raggiungimento dell'obiettivo di 15 aderenti al Fondo, l'azienda si impegna a porre in essere politiche di incentivazione all'occupazione giovanile nella misura minima di 5 assunzioni con la forma contrattuale più idonea.  
Si precisa che al raggiungimento di numero 10 adesioni al Fondo, L'azienda si impegna, comunque, a porre in essere politiche di incentivazione all'occupazione giovanile nella misura del 30% rispetto alle uscite, con la forma contrattuale più idonea.
- 12) Il dipendente che intenda aderire al "Fondo di solidarietà", ha l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti della Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. riguardo alla sua posizione assicurativa e contributiva complessiva e di produrre tale documentazione secondo le indicazioni che saranno fornite dalla comunicazione di cui al punto 6). Per accedere al "Fondo di solidarietà", il dipendente deve altresì sottoscrivere apposita clausola di concessione di un termine di preavviso relativo a 60 giorni con contestuale clausola di rinuncia alla relativa indennità sostitutiva secondo le previsioni dell'Art. n.10, commi n. 14, 15, 16 del D. M. n. 158/2000.
- 13) Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario a carico del "Fondo di solidarietà" ha l'obbligo, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante tutto il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione alla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. e al Fondo, presso la competente sede INPS, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno e della contribuzione figurativa. In caso di mancata osservanza dell'obbligo in parola, troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.M. n. 158/2000 (art. 11).
- 14) Per il raggiungimento delle finalità richiamate nelle premesse le Parti si danno reciprocamente atto che la realizzazione e attuazione dei programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale del personale coinvolto nei processi riorganizzativi di cui alle premesse, è attuata dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A anche con l'utilizzo della prestazione ordinaria di cui all'art.5 comma 1, lett. a) punto 1 del D.M.158/2000.
- 15) A tale riguardo le Parti dichiarano che le attività formative realizzate e in fase di realizzazione sono connesse agli obiettivi, previsti dalla normativa richiamata, di riqualificazione e riconversione professionali propedeutici ai processi riorganizzativi di cui alle premesse.
- 16) Le parti si incontreranno per una verifica degli effetti prodotti dal presente Accordo e per la definizione dei successivi incontri di aggiornamento con cadenza trimestrale, nei mesi di novembre 2013 e gennaio 2014 per verificare l'eventuale necessità di allargare il novero delle disponibilità.



- 17) Le parti si impegnano a recepire quanto definito in sede nazionale dall'ABI e dalle OO.SS. in ordine al "Fondo di solidarietà" a seguito di eventuali modifiche dei requisiti di accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia.
- 18) Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia ai D. M. 28/4/2000 n. 158 e 28/04/2006 n. 226 e loro successive modifiche e integrazioni.

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA

DIRCREDITO

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

